

DETERMINAZIONE DI SPESA n **del _**

DETERMINA SAP N. **DEL** _____

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LUCCA

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli articoli 7,12, 18 e 20;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha autorizzato i Responsabili dell'Unita' Territoriali titolari di Centri di Responsabilita' ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 20.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di Responsabilità;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3088 del 21/11/2012, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni di spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, gas, le amministrazioni pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del **d.lgs.** 50/2016 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori, attraverso l'emissione degli Ordinatori di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PREMESSO che, in data 17/07/2017 a seguito di contenziosi la società Gala ha perso la gestione dei propri fornitori anticipando così la risoluzione del contratto per la fornitura di Energia Elettrica di cui all'ordinativo di fornitura n. 2341484 del 14/9/2015, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "ENERGIA ELETTRICA 12", relativamente al lotto 5, passando in regime di salvaguardia con HERACOMM srl dal 18/07/2017 al 31/10/2017;

VISTO passaggio in regime di salvaguardia con Heracomm srl dal 18/07/2017 al 31/10/2017 ;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso dell'ultimo anno, è prevista una spesa annua di € 1.000,00 IVA esclusa, per il solo periodo sopra indicato di salvaguardia ;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo e' n. **ZB71FD3B6D**;

DETERMINA

- di autorizzare il periodo di salvaguardia con HeraComm srl dal 18/07/2017 al 31/10/2017 periodo necessario per consentire il passaggio alla nuova adesione ENERGIA ELETTRICA 14 attivata con ENEL ENERGIA SPA dal 01/11/2017.

L'importo di € 1.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017 all'Unità Territoriale di Lucca, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4481:

Responsabile Unità Territoriale di Lucca
(Dssa Cristiana Palla)